

PRINCIVALLI d'ALELIO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

P. IVA 02366160261

ALL. C

AVV. MAURO PRINCIVALLI
AVV. ANTONIO d'ALELIO
AVV. ELISA SCILLA

ALLEGATO ALLA

DELIBERA C.C. N. 42

DEL 16.09.2019

All'Ill.mo Sig.

Sindaco del

Comune di Farra di Soligo

Via dei Patrioti n. 52

FARRA DI SOLIGO (TV)

A mezzo p.e.c. comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it

e p.c. a mezzo e-mail sindaco.perencin@farra.it e segretario@farra.it

Treviso, lì 10 settembre 2019

Oggetto: Accordi transattivi con gli espropriati e gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. conosciuti come Soligo e Col San Martino; parere sulla legittimità e convenienza

Ill.mo Sig. Sindaco,

mi viene chiesto se sia legittimo ed anche conveniente per l'Ente Comune di Farra di Soligo trovare una definizione transattiva a saldo e stralcio con gli espropriati e gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. conosciuti come Soligo e Col San Martino (più avanti anche solo Espropriati ed Assegnatari), nei termini riassunti nelle Deliberazioni Giuntali n. 70 e 71 del 10 agosto 2019, e qui di seguito vengo a esporLe in breve il mio pensiero.

Preliminarmente è d'uopo chiarire che un Ente Pubblico, siccome si desume

dalla normativa (art. 14 R.D. 2440/23¹) e dice la giurisprudenza², può perfezionare, come un qualunque altro soggetto giuridico, un accordo transattivo nel rispetto di quanto prescrive il Codice Civile (artt. 1965 e ss. c.c.), che definisce la transazione: *"il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro"*.

Va sottolineato ora che la Corte dei Conti è andata elaborando nel tempo un decalogo cui le Pubbliche Amministrazioni, attenendosi, potranno transigere *secundum legem* scongiurando il danno erariale; più in particolare, i Giudici contabili hanno stabilito:

- che di norma gli Enti Pubblici possano transigere le controversie nelle quali siano parti;
- che i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti Pubblici siano quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto nonché quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione;
- che ai fini dell'ammissibilità della transazione sia necessaria l'esistenza di una controversia giuridica sussistente o che possa sorgere, quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori decidere quale sia giuridicamente fondata;
- che la definizione della controversia avvenga a mezzo di reciproche concessioni;
- che la transazione sia valida solo qualora abbia ad oggetto diritti disponibili e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
- che requisito essenziale dell'accordo transattivo, in forza dell'art. 1321 del c.c., sia la patrimonialità del rapporto giuridico;
- che vi sia convenienza economica per l'Ente alla definizione transattiva anche in ragione dell'incertezza della controversia che coinvolge la Pubblica

¹ Che, imponendo il parere del Consiglio di Stato alla Pubblica Amministrazione, quando questa raggiunga una transazione giusta la quale dà o rinuncia ad una somma maggiore ad € 10.323,13 - obbligo questo venuto meno per effetto del comma 26 dell'art. 17 della L. 127/97 - riconosce la facoltà della Pubblica Amministrazione di transigere.

² Tra le più significative Corte dei Conti, Sez. Lombardia, deliberazioni n. 1089 del 19.04.2018, n. 1116 del 18.02.2009 e n. 24 del 16.04.2008.

Amministrazione.

Orbene, venendo al caso concreto, va notato *in primis* che l'Ente Comune di Farra di Soligo è titolato per accordarsi sia con gli Espropriati sia con gli Assegnatari, ritenuto che, nei confronti dei primi, è tenuto a pagare delle somme a ragione di espropriazioni ed occupazioni che questi hanno subito e, nei confronti dei secondi, ha diritto di ricevere le somme necessarie ad indennizzare gli Espropriati (come stabilito dagli atti di assegnazione delle aree e dagli artt. 27, 35 e 36 L. 865/71).

Altresì, la natura dei rapporti *de quibus* tra l'Ente ed i privati, Espropriati o Assegnatari che siano, non impedisce la conclusione di transazioni (non si transige ad esempio in tema di sanzioni), esistendo per di più un interesse pubblico all'accordo su tutti e due i fronti.

Ed in tema di interesse pubblico, corre l'obbligo di evidenziare che, mancando una intesa transattiva, con gli Espropriati sul *quantum* e le modalità di pagamento e con gli Assegnatari per ottenere la provvista necessaria ai pagamenti convenuti con gli Espropriati, l'Ente, difettando oggi delle finanze per il saldo integrale di quanto dovuto, verrebbe certamente commissariato - siccome stabilito nelle sentenze di ottemperanza del T.A.R. Veneto n. 345, 346 e 347 del 2019 -, il che impedirebbe di fatto al Comune di Farra di Soligo di attendere le esigenze della collettività, dovendo destinare ogni suo sforzo ed avere al soddisfacimento dei crediti verso gli Espropriati nel più breve tempo possibile.

In secundis, si noti che l'accordo transattivo sul fronte Espropriati permetterebbe di chiudere, con il pagamento di una somma convenuta a saldo e stralcio, un contenzioso che dura oramai da vent'anni e ciò mediante la concessione, da parte degli Espropriati, di uno sconto sul dovuto (di oltre il 10%) nonché la possibilità di un pagamento rateale, e la concessione, da parte dell'Ente Comune, di un pagamento in termini certi, contenuti e garantiti - mediante apposito pegno su azioni in titolarità al Comune -.

Sul fronte Assegnatari l'accordo transattivo porterà, anche in questo caso, a chiudere una controversia - sfociata in tre giudizi avanti al T.A.R. Veneto (n.R.G. 191/2017, n.R.G. 312/2017 e n.R.G. 313/2017), ancora pendenti in primo grado, nella quale gli Assegnatari contestano l'obbligo assunto, con gli atti di attribuzione delle aree PIP, di tenere indenne l'Ente Comune verso gli Espropriati in quanto privo di limite massimo - e ciò mediante il riconoscimento, da parte degli Assegnatari, di una somma che complessivamente ammonta a più del 72% delle somme dovute agli Espropriati giusta intese, da corrispondersi in termini tali da poter soddisfare le scadenze convenute con gli Espropriati, e il riconoscimento, da parte del Comune, di uno sconto sull'ammontare di quanto questo reputa gli sia complessivamente spettante.

In tertiis, le transazioni con Espropriati ed Assegnatari hanno evidentemente ad oggetto diritti disponibili³, ossia, da una parte, il diritto degli Espropriati di ricevere denaro da parte dell'Ente Comune a titolo di indennizzo per l'ablazione subita e, dall'altra, il diritto dell'Ente Comune di essere manlevato dagli Assegnatari rispetto alle pretese degli Espropriati.

Si tratta, dunque, di diritti patrimoniali, suscettibili cioè di valutazione economica che, per antonomasia, sono disponibili, e un tanto soddisfa anche il requisito della patrimonialità, il cui ricorrere è considerato essenziale - a norma dell'art. 1321 c.c. - dalla giurisprudenza per la legittimità della transazioni.

Infine, ma non da ultimo per ordine di importanza, con riferimento alla convenienza degli accordi con gli Espropriati e gli Assegnatari, che, in realtà, si può dire già evidente alla luce di quanto si è detto sino ad ora, si vogliono aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul fronte Espropriati va evidenziato che esistono delle sentenze passate in giudicato (le sentenze delle Corte d'Appello di Venezia n. 2189/2013, n. 498/2014 e n. 2023/2014, perlopiù confermate dalle sentenze della Suprema

³ Essendo indisponibili i diritti della persona, lo *status* e, tra i diritti patrimoniali, il diritto agli alimenti.

Corte di Cassazione con le pronunce n. 41, n. 278 e n. 970 del 2017), che fissano l'ammontare del dovuto a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, messe oramai in esecuzione (sentenze di ottemperanza del T.A.R. Veneto n. 345, 346 e 347 del 2019), che devono essere puntualmente ed immediatamente ossequiate.

Ebbene, rispetto a quelle pronunce, gli Espropriati riconoscono all'Amministrazione uno sconto di oltre il 10% e concedono, altresì, la facoltà di un pagamento rateale a partire da settembre 2019 sino al giugno 2020, senza ulteriori interessi.

E' vero che a garanzia della puntualità dei pagamenti che spettano all'Ente Comune, questo costituisce un pegno su azioni in sua proprietà, tuttavia tale garanzia, siccome è stata concepita, non impone un aggravio di costi od una perdita di facoltà da parte dell'Ente, che conserva i diritti di ricevere i dividendi e di votare in seno all'assemblea dei soci.

Peraltro, il fatto che la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria riconosca, in un suo parere (in allegato *sub* 1), la piena sostenibilità da parte dell'Ente Comune delle transazioni con Espropriati ed Assegnatari, porta ad escludere che vi sia un effettivo rischio di escussione del pegno.

Ecco dunque che la transazione con gli Espropriati *ictu oculi* risulta conveniente.

Sul fronte Assegnatari, come detto più sopra, pendono ben tre giudizi avanti al T.A.R. Veneto, ancora in primo grado, nei quali si contesta la legittimità della pretesa del Comune di Farra di Soligo di essere tenuto indenne rispetto alle spettanze degli Espropriati, il che rende almeno dubbio ed incerto che l'Ente possa ricevere tutta la provvista necessaria a pagare gli Espropriati.

Aggiungasi che, quand'anche il Comune riuscisse a procurarsi a breve dei titoli esecutivi nei confronti degli Assegnatari, comunque questi stessi, per così

dire, non pagherebbero "pronta cassa", il che costringerebbe l'Amministrazione ad agire esecutivamente, magari con esecuzioni immobiliari dalla durata lunghissima (un lustro circa).


Peraltro, senza cospicuo apporto finanziario da parte degli Assegnatari, l'Ente Comune non potrebbe far fronte con le sue casse alle debenze, oramai incontestabili degli Espropriati e ciò aprirebbe la porta al commissariamento dell'Ente - il che impedirebbe la fornitura della gran parte dei servizi che oggi giorno l'Amministrazione eroga ai cittadini -, se non alla declaratoria di dissesto.

E allora, ecco che la dazione da parte degli Assegnatari di oltre il 72% dell'ammontare complessivamente preteso dall'Amministrazione nei confronti di questi, in ratei compatibili a far fronte ai pagamenti convenuti con gli Espropriati, rende anche la transazione con gli stessi Assegnatari conveniente.

Concludendo, per quanto si è venuti dicendo, risulta chiara la legittimità e convenienza di una transazione sia con gli Espropriati che con gli Assegnatari nei termini di cui alle punteggiature contenute nelle Delibere Giuntali n. 70 e 71 dell'agosto scorso.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per quant'altro, porgo i miei ossequi.

Antonio d'Alesio



All. c.s.

AdA/ge

31100 TREVISO - Via Fonderia, 10 - Tel. 0422 - 422.613 (r.a.) - Fax 0422 - 316.074
e-mail: mpdaleg@mpdaleg.it

6

AVV. PROF. GIUSEPPE FRANCO FERRARI

VIA LARGA, 23
20122 MILANO
E-mail: milano@studiogferrari.it

TEL. 02.76.00.12.16
TELEFAX 02.79.54.16

COD. FISCALE : FRR GPP 50B08 M109X
PARTITA IVA : 00452430184

VIA DELLA ROCCHIETTA, 2 - TEL. 0382.26.843 - 30.33.10
27100 PAVIA
E-mail: pavia@studiogferrari.it

TELEFAX 0382.29.124

Milano, 4 settembre 2019

Preg.mo avv.
Antonio d'Alesio
Via Fonderia n. 10
31100 TREVISO

Oggetto: Accordi transattivi con gli espropriati e gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti P.I.P. conosciuti come Soligo e Col San Martino; parere sulla legittimità e convenienza.

Con riferimento al parere chiesto dal Comune di Farra di Soligo circa la legittimità e convenienza delle stipulande transazioni con gli espropriati e gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti P.I.P. conosciuti come Soligo e Col San Martino, reso dall'avv. Antonio d'Alesio, si condividono, di intesa con l'avv. prof. Cesare Cavallini, i contenuti e le considerazioni ivi espresse in ordine a tali accordi, anche alla luce delle delibere di Giunta n. 70 e 71 del 10.8.2019, a chiusura dell'annosa e complessa questione che ha visto coinvolto l'Ente.

Con i più cordiali saluti.

avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari





COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: Relazione proposte accordi transattivi "Contenzioso PIP".

Con deliberazioni della Giunta Comunale nn.70 e 71 del 10.08.2019 sono stati puntualizzati i termini degli accordi con gli espropriati e con gli assegnatari al fine di poter estinguere la posizione debitoria dell'Ente a seguito delle sentenze relative al "Contenzioso PIP", da ultimo quelle in merito al Giudizio di Ottemperanza (sentenze 345 – 346 – 347/2019 del 20.03.2019), con le quali il TAR del Veneto ha condannato il Comune di Farra di Soligo a pagare quanto dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione delle sentenze stesse, disponendo che, in caso di ulteriore inadempienza anche parziale, su istanza del ricorrente, venisse nominato il Prefetto di Treviso, o suo delegato, quale commissario ad acta per provvedere al pagamento entro l'ulteriore termine di 180 giorni dall'istanza di nomina del ricorrente.

Considerato che:

- sulla base dell'ipotesi d'accordo con gli espropriati, l'importo da erogare, al netto di quanto già versato, ammonta ad € 7.151.840,48 da pagare con le seguenti scadenze:
40% entro il 30.09.2019 di cui un acconto di € 1.183.623,16 già versato il 24.07.2019 (€ 800.000,00 quale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato con deliberazione del C.C..33/2018 e l'importo delle fidejussioni e degli accordi transattivi incassati e non versati a causa del pignoramento),
20% entro il 31.12.2019,
20% entro il 30.04.2020,
20% entro il 30.06.2020;
 - in base all'ipotesi d'accordo transattivo gli assegnatari verseranno all'Ente un importo pari ad € 4.941.775,33 (dato riferito al 91% delle posizioni che hanno risposto positivamente all'accordo), con le seguenti tempistiche:
40% entro il 23.09.2019,
20% entro il 10.12.2019,
20% entro il 23.04.2020,
20% entro il 23.06.2020;
- importo che si aggiunge a quanto già versato in sede di esproprio € 1.111.947,92 e a seguito dell'escussione di polizze fidejussorie e degli accordi transattivi € 1.040.659,96;
- agli assegnatari che non hanno dato la disponibilità alla sottoscrizione della transazione verrà richiesto l'intero importo di quanto dovuto (tenuto conto anche di eventuali ulteriori spese legali) e si provvederà ad escutere le polizze fidejussorie da questi sottoscritte;
 - l'Ente mette a disposizione per la conclusione dell'accordo l'importo aggiuntivo di € 1.826.441,99, di cui € 800.000,00 derivanti dal vincolo sull'avanzo di cui alla deliberazione del CC n.33 del 27.12.2018 e la restante parte utilizzando quota dell'avanzo di amministrazione 2018 disponibile che ammonta complessivamente ad € 1.193.002,83;
 - l'Ente alla data del 02.09.2019, avendo già provveduto a versare l'acconto sulla prima rata di € 1.183.623,16, ha una giacenza di cassa in Tesoreria di € 1.875.491,68 che consente, con le tempistiche dei versamenti concordate con gli assegnatari, di garantire i pagamenti alla Tesoreria territoriale dello Stato di Venezia di quanto dovuto agli espropriati;
 - l'Ente a garanzia del versamento delle somme convenute con gli espropriati costituirà un pegno sulle azioni Asco Holding di sua proprietà;

- dei valori e dei termini degli accordi e della situazione finanziaria dell'Ente sono state tenute informate sia la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti che la Procura Regionale di Venezia.

Considerato quanto sopra esposto si attesta che le proposte relative agli accordi transattivi con le parti in causa, i cui schemi verranno proposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2019, consentono la chiusura della posizione debitoria del Comune utilizzando esclusivamente l'avanzo di amministrazione 2018 (parte già vincolata e parte disponibile), senza dover intervenire sugli stanziamenti di bilancio e senza creare tensioni di cassa, considerati gli impegni e i termini di versamento concordati con gli assegnatari, in alcuni casi anche più favorevoli all'Ente rispetto a quanto previsto dallo schema proposto; consentendo inoltre un contenimento delle spese correnti in ragione dei risparmi (in termini di spese legali) discendenti dal fatto che non sarà più necessario radicare o proseguire ulteriori contenziosi.

Allo stato attuale sulla base dei dati a disposizione gli accordi in oggetto comporterebbero:

- versamento del 88,56% di quanto dovuto agli espropriati sulla base delle sentenze passate in giudicato,
- versamento all'Ente da parte degli assegnatari del 72,25% di quanto dovuto agli espropriati,
- intervento complessivo dell'Ente pari al 27,75% di cui il 18,60% da versare in sede di accordo e la restante parte già versata con il primo vincolo dell'avanzo di amministrazione nel 2016.

Si da atto inoltre che la sottoscrizione delle transazioni consente all'Ente la chiusura di una situazione che ha vincolato pesantemente l'attività amministrativa (pignoramento del conto di Tesoreria con gravi danni per le aziende fornitrici relativamente alle spese escluse dai servizi considerati impignorabili, tra cui anche le spese sociali, contenimento delle spese correnti con taglio dei contributi agli enti e alle associazioni, limitazioni nelle possibilità di investimento con rinuncia da parte di ditte appaltatrici già affidatarie di appalti) e la cessazione di tutti i contenziosi in atto evitando la necessità di intraprendere azioni legali nei confronti degli assegnatari per il recupero dei crediti vantati dall'Ente (55 cause), salvo per le posizioni che resteranno fuori dall'accordo.

Farra di Soligo 2 settembre 2019



Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Cristina Baratto